

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ORLANDO, AMADEO, DE GIUSEPPE, DE VITO, PATRIARCA e ROSSI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1979

Modificazioni e integrazioni
alla legge sull'ordine cavalleresco al merito del lavoro

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 27 marzo 1952, n. 199, furono emanate le norme vigenti per la disciplina dell'Ordine cavalleresco « Al Merito del Lavoro ».

L'Ordine ha una antica origine, essendo stato istituito con regio decreto 9 maggio 1901, n. 168, allo scopo di premiare coloro che, nel campo della produzione nazionale, avessero acquisito con le loro opere ed iniziative particolari benemerenze.

L'onorificenza ha sempre avuto, fin dalla sua istituzione, un alto prestigio. Come fu messo in luce in occasione dei lavori parlamentari per l'approvazione della legge in vigore, l'Ordine fu sempre rispettato dai vari governi e dallo stesso regime fascista, finchè non fu costretto a sospendere ogni attività in concomitanza con gli eventi bellici.

Successivamente il mutamento della forma istituzionale dello Stato non incise sul-

la validità sostanziale della onorificenza e sui valori che ne erano alla base, tanto che fu ampiamente riconosciuto che la decorazione « Al Merito del Lavoro » non solo doveva essere mantenuta in vita, ma doveva altresì essere maggiormente messa in rilievo, in considerazione della sua aderenza e coerenza ai principi fondamentali della Costituzione. Questa, da una parte accoglie l'istituto dell'onorificenza, dall'altra assume il lavoro soprattutto quale espressione della dignità superiore dell'uomo. Da qui l'esigenza di onorare, anche attraverso un riconoscimento formale, coloro che nella esplicazione della loro attività lavorativa, ai diversi livelli e nelle diverse forme, abbiano dato la dimostrazione di un più concreto ed effettivo impegno.

Rifacendosi, quindi, a tradizioni antiche ed aderendo ai principi attuali, la citata legge n. 199 del 1952 ha inteso premiare con

l'onorificenza di Cavaliere « Al Merito del Lavoro » le attività che si estrinsecano in più complesse forme di impegno, di iniziative, di inventiva, di rischio, quali possono essere quelle dell'imprenditore e del dirigente d'azienda.

L'articolo 2 della legge stabilisce i settori di attività nei quali le persone da insignire si siano rese benemerite (agricoltura, industria, commercio, artigianato, attività creditizie ed assicurative) e specifica rigorosamente i requisiti obiettivi: iniziative volte alla creazione di nuove forme di ricchezza per l'economia nazionale; introduzione di innovazioni o perfezionamenti nei processi produttivi; scoperte o invenzioni di grande importanza pratica; organizzazione di importanti complessi industriali; utilizzazione più efficace di forze motrici o di materie prime; opere intese all'elevazione economica e sociale delle classi lavoratrici.

Lo stesso articolo 2, al primo comma, limita il conferimento dell'onorificenza esclusivamente a favore dei cittadini italiani.

Questa è una peculiarità dell'Ordine cavalleresco « Al Merito del Lavoro », dato che limitazioni in tal senso non sono previste dalle altre forme di onorificenze che vengono concesse al « Merito della Repubblica Italiana ».

Questa limitazione aveva forse una sua ragione d'essere nel momento storico, per tanti versi differente da quello attuale, in cui l'Ordine fu istituito e probabilmente fu mantenuta dal legislatore del 1952 per conservare integre le caratteristiche dell'onorificenza nello spirito (che risulta dai lavori parlamentari) di ricollegamento ideale con le origini dell'onoreficenza stessa.

Ma a distanza di circa trent'anni dalla legge di riordinamento è legittimo domandarsi se ragioni di intima coerenza con lo spirito della legge consiglino di convalidare la riscontrata peculiarità, ovvero se motivi di aderenza alle mutate condizioni storiche ed economiche ed esigenze da esse derivanti non spingano, invece, nella direzione di aprire uno spiraglio a questa rigida chiusura. Bisogna accertare, in altri termini, se nell'attuale momento non sia più logico, più coerente, più equo, più utile consentire che

l'onorificenza possa essere conferita anche a cittadini stranieri, naturalmente entro limiti obiettivi rigidamente stabiliti.

Verso questa direzione una eventuale modifica non contrasterebbe con lo spirito e la logica della legge. Questa — come si è detto — vuole premiare, attraverso un riconoscimento diretto alla persona, l'impegno che si estrinseca sul piano oggettivo nelle realizzazioni che concorrono all'accrescimento della ricchezza nazionale ed all'elevazione delle condizioni di vita e di lavoro. In questo senso non appare logico mantenere una linea discriminante fondata sulla condizione di cittadinanza, dato che anche cittadini stranieri possono operare in Italia — come in effetti avviene — conseguendo gli stessi obiettivi indicati nell'articolo 2 della legge vigente per il conferimento dell'onorificenza.

Accertato che la proposta modifica non forza lo spirito della legge, ma anzi lo asseconda, bisogna ora vedere se concorrono gli elementi di opportunità, coerenza ed equità cui prima si è accennato.

Intanto è da osservare, in primo luogo, come l'apertura ai cittadini stranieri si armonizzi con la tendenza, che va sempre più consolidandosi, almeno per quanto riguarda i Paesi dell'Occidente europeo, al superamento delle frontiere; tendenza che ha trovato di recente una concreta realizzazione con le elezioni dirette del Parlamento europeo segnando una tappa storica sulla strada dell'unificazione politica dell'Europa, oltre che dell'integrazione economica.

Ma, oltre ad armonizzarsi con questo fatto storico, la modifica trova soprattutto la sua giustificazione in un'esigenza di adesione ad una realtà di vaste proporzioni segnata dal volume degli investimenti operati in Italia da cittadini stranieri e nelle realizzazioni che sono frutto dell'iniziativa di questi cittadini.

Non va sottaciuta l'importanza di questi investimenti e di queste realizzazioni in un Paese, qual è il nostro, che si trova a dover affrontare ricorrenti crisi economiche e che, data la sua caratteristica di economia di trasformazione, deve avere una naturale vocazione all'apertura verso l'esterno.

È naturale che, per mantenersi nello spirito della legge, debbono essere presi in considerazione soltanto gli investimenti diretti, quegli investimenti, cioè, in cui alla partecipazione estera al capitale di un'impresa si accompagna una effettiva partecipazione alla gestione dell'impresa stessa. In concreto verrebbero presi in considerazione gli investimenti produttivi cui fa riferimento l'articolo 1 della legge 7 febbraio 1956, n. 43 (disposizioni in materia di investimenti di capitali esteri in Italia), che prevede appunto l'investimento di capitale estero « nella creazione di nuove imprese produttive o nell'ampiamiento di analoghe imprese già esistenti ».

Secondo dati del Ministero del tesoro e dell'Ufficio italiano cambi, gli investimenti di capitali esteri in Italia, al netto dei disinvestimenti, in base agli articoli 1 e 2 della legge n. 43 del 7 febbraio 1956, ammontano, dal 1956 al 1978, a lire 7.000 miliardi, di cui il 25 per cento è da riferirsi all'articolo 1 della legge n. 43 e cioè ad investimenti produttivi.

Sulla base di questi dati la proposta modifica appare improntata, altresì, a criteri di giustizia e di equità, in quanto consentirebbe di dare un riconoscimento formale a quanti — a prescindere dallo *status* di cit-

tadini — abbiano concretamente operato nella realtà economica italiana e con il loro impegno abbiano conseguito proprio quei risultati che danno titolo al conferimento dell'onorificenza.

Sulla base di queste motivazioni, si propone di modificare la legge 27 marzo 1952, n. 199, nel senso di consentire che l'onorificenza di Cavaliere « Al Merito del Lavoro » possa essere conferita anche a cittadini stranieri che, avendo effettuato investimenti produttivi in Italia o che ne abbiano estesa la produzione, contribuendo anche all'espansione delle esportazioni, possano far valere in loro favore i requisiti stabiliti nell'articolo 2 della legge stessa.

Per armonizzare questa modifica con lo spirito e la lettera della legge — che esaltano l'onorificenza attraverso anche la limitazione del numero degli insigniti — l'apertura ai cittadini stranieri si propone in termini molto ristretti.

Più precisamente si propone di conferire — in aggiunta alle normali 25 onorificenze annuali — fino ad un massimo di tre onorificenze a cittadini stranieri se e quando ne ricorrano le condizioni, prescindendo, quindi, da scadenze necessariamente annuali.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

All'articolo 2 della legge 27 marzo 1952, n. 199, modificata con la legge 15 novembre 1952, n. 1793, si aggiunge il seguente terzo comma:

« La decorazione può essere inoltre concessa, nei limiti di cui al successivo articolo 5, anche a cittadini stranieri che abbiano effettuato in Italia investimenti diretti di capitali esteri o che ne abbiano estesa la produzione, contribuendo anche all'espansione delle esportazioni, acquisendo così alcuna delle benemerienze di cui al precedente primo comma ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 27 marzo 1952, n. 199, è sostituito dal seguente:

« In ciascun anno non possono essere conferite più di 25 decorazioni a cittadini italiani ».

Allo stesso articolo 5 si aggiunge il seguente terzo comma:

« Possono, inoltre, essere conferite fino a tre decorazioni a cittadini stranieri, qualora ricorrano le condizioni previste ai commi primo e terzo del precedente articolo 2 ».